

13/06/2007 - Dequalificazione, sospensione dell'attività lavorativa, illegittimità, onere probatorio

Ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro): una parte può rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti. Spetta al lavoratore dimostrare l'inesattezza adempitivi del datore. Per ulteriori informazioni consultare la sentenza 09.05.2007